

Dott.ssa Anna Maria Caruso – Garante per infanzia e adolescenza Comune di Milano

Il problema del conflitto genitoriale, per la sua ampiezza e per la sua gravità, può essere considerato un'emergenza sociale, una tra le tante, ma non di secondaria importanza. E' un problema che ha interessato il legislatore, i giudici della separazione e a caduta, i servizi dell'ente locale.

Il legislatore con la legge sull'affido condiviso (L.54/2006) ha scelto di non occuparsi del conflitto, verosimilmente consapevole del fatto che non è materia da aule giudiziarie. La legge si limita a declamare il diritto del figlio a mantenere rapporti con entrambi i genitori e con le rispettive famiglie allargate "art. 1 che modifica art.155 CC.". La legge prevede (art.155 sexies CC.) che il giudice possa sospendere il procedimento, qualora le parti manifestino una qualche apertura, per consentire loro di tentare una mediazione. La legge prevede infine che quando gli accordi raggiunti dai genitori o disposti dal giudice, siano violati o ostacolati da uno dei genitori, il giudice non solo possa modificare i provvedimenti in vigore ma: 1) ammonire il genitore inadempiente, 2) disporre di un risarcimento a carico di uno dei genitori in favore del minore, 3) o in favore dell'altro genitore 4) oppure disporre una sanzione amministrativa (fino a euro 10.000 *) in favore della Cassa delle Ammende.

Nel 2014 (L.10 .11. 2014 n.162) il legislatore è tornato sull'argomento, sia pure al dichiarato scopo di definire l'arretrato, introducendo forme semplificate e più "private " di separazione e divorzio, che si svolgono e si definiscono negli studi legali. Questa modalità può riguardare anche coppie con figli minori, quando i genitori, con l'aiuto dei rispettivi legali, riescano a raggiungere un accordo complessivo, accordo che poi viene trasmesso al P.M. per un controllo sul rispetto dell'interesse dei figli minori. Solo nel caso in cui l'interesse di costoro non sia tutelato, il P.M. trasmette gli atti al Presidente del Tribunale che fissa l'udienza.

All' art. 2 c. 3 questa legge prevede che gli avvocati informino le parti della possibilità di esperire la mediazione familiare e comunque che diano atto di avere informato i genitori dell'importanza, per il minore, di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore.

E qui già alcune considerazioni possono essere fatte sul piano culturale.

Il GeA si è battuto molto, nei corsi di formazione, perché l'atteggiamento culturale degli avvocati si modificasse, nel senso che in queste cause non si vinceva e non si perdeva, ma gli esperti dovevano accompagnare i loro clienti in un percorso di fallimento, molto spesso doloroso e frustrante, per salvaguardare l'esigenza dei figli di poter continuare a contare su entrambi i genitori nell'arco di tempo in cui si svolgeva la loro crescita.

Gli avvocati dovevano aiutare i loro clienti, forti del rapporto fiduciario di cui godevano, a distinguere i propri problemi da quelli dei figli e a salvaguardarli dal conflitto.

Su questo piano anche le associazioni professionali hanno fatto molto, sia pure con sfumature e focus diversi dall'una all'altra. La legge sulla negoziazione assistita costituisce

un buon esempio del mutamento culturale che, nato all'interno di piccoli gruppi, si è esteso ad una intera categoria professionale.

Questa legge ha poi un altro profilo interessante: isola le situazioni più difficili, e per fortuna minoritarie, che saranno trattate nelle aule giudiziarie e affida ad un contesto più fluido e dialogante la soluzione di una conflittualità che possiamo definire "normale" in una situazione di grave disagio quale è quella del fallimento di un progetto di vita che deve però salvaguardare il bene prezioso costituito dalla prole.

Questa legge, ancora una volta, prevede che le parti siano informate della possibilità di accedere ad un percorso di mediazione.

Questa informazione mette bene in evidenza la diversità tra la competenza di un avvocato che aiuta il proprio cliente a "conciliare" le proprie aspettative e pretese (spesso onnipotenti perché percepite come riparative) con quelle dell'altro genitore per il dovuto rispetto al diritto dei figli, dalla competenza dei mediatori che non suggeriscono soluzioni ai genitori ma li rendono protagonisti di una loro presenza, che continua e che è necessaria, accanto ai propri figli, pur in un contesto completamente diverso da quello di partenza.

Perché tutto questo interesse del legislatore per il conflitto e per le sue possibili soluzioni? Perché il conflitto è tossico per i minori e li avvelena in una fase di sviluppo che li rende particolarmente ricettivi.

Non c'è dubbio che la crisi della coppia espone al conflitto e che perciò questo è un campo in cui occorre cercare ogni possibile antidoto al veleno.

Altri professionisti metteranno in evidenza i guasti che l'esposizione al conflitto determina nello sviluppo di un bambino o di un adolescente. Io mi limito a ricordare che la giurisprudenza ha recepito queste informazioni che venivano dalla psicologia ed ha costruito una forma particolare di violenza (rilevante sotto molti profili penalistici) che è quella della violenza assistita. Quella violenza cioè che non viene agita nei confronti di un minore ma nei confronti di un altro adulto, pure caro al minore e che può esprimersi sia con portamenti commissivi che omissivi e che può riguardare sia la sfera fisica che quella psico-emotiva. Pugni o calci, violenza verbale, derisione, delegittimazione, noncuranza agiti da un genitore contro l'altro costituiscono un pessimo clima in cui crescere, sia che il figlio sia esplicitamente o implicitamente indotto ad un'alleanza sia che venga lasciato solo ad assistere alla corrida.

Mi sia consentita ancora una digressione, stavolta relativa non solo al mondo familiare ma a quello più ampio, sociale.

Il conflitto, la modalità conflittuale si è diffusa a tutti i livelli e in tutte le formazioni sociali: nelle aule della rappresentazione politica (in Italia e nel mondo) nelle aule delle scuole, nei luoghi aperti e in quelli più chiusi per definizione (le carceri).

La gestione dei conflitti è perciò diventata un tema centrale sul quale si è concentrata l'attenzione.

La modalità aggressiva è vista come un pericolo – giustamente mi sentirei di dire – al quale occorre porre un argine essendo a tutti noto che l'aggressività genera aggressività in una escalation che porta a soluzioni estreme, non sempre rimediabili.

Perciò si studiano e si applicano modalità di gestione dal conflitto che riportino il conflitto stesso a livelli di accettabilità.

Il conflitto in sé è fisiologico: serve ai più piccoli per crescere, serve ai più grandi per esprimere il proprio pensiero, in disaccordo con altri pensieri di segno diverso. Ma quando il conflitto supera il limite del rispetto dell'altro, diventa sopraffazione.

Perciò la mediazione, intesa in senso non tecnico, è diventata la parola chiave e un po' magica con la quale si cerca di mantenere il conflitto entro limiti di tollerabilità e accettabilità.

Allora si parla di mediazione scolastica e gli enti locali, sicuramente il Comune di Milano, offrono servizi di ricomposizione del conflitto a richiesta delle scuole o anche di un professore che si trovi a gestire con difficoltà uno specifico problema all'interno di una singola classe.

Sulla gestione del conflitto tra i piccoli, mi fa piacere ricordare un progetto, promosso dalla Garante nazionale dell'Infanzia, che si chiama "Litigando si impara". Un progetto al quale possono partecipare tutte le scuole italiane, giunto alla seconda edizione. Un progetto che coinvolge per una settimana bambini della primaria e delle secondaria che affrontano il conflitto con l'aiuto di adulti esperti per imparare a discutere e a litigare, senza che l'altro diventi il nemico.

Ma di mediazione si parla anche per gli autori di reato. È una modalità di intervento che parla alla responsabilizzazione rispetto al fatto di reato e alla consapevolezza della ferita inferta alla vittima in particolare ma alla società in generale, che è stata sperimentata per diversi anni su iniziativa del Ministero della Giustizia e che il Comune di Milano porta avanti da tempo.

Applicata dapprima solo agli imputati minorenni, si fa largo ormai anche nel mondo degli adulti, dando spazio a quello scopo riabilitativo che la nostra Costituzione assegna all'espiazione della pena.

Chiusa la digressione e tornando al conflitto genitoriale, vediamo allora come i giudici affrontano questa tematica.

Ovviamente stiamo parlando di una fetta di utenza minore rispetto ai grandi numeri di genitori che si separano, ma di una fetta molta impegnativa.

I giudici sanno bene di avere armi spuntate in mano: gli strumenti a loro disposizione sono l'indicazione del genitore collocatario, i tempi e i modi di frequentazione del figlio rispetto all'altro genitore.

Chiunque sia pratico, per qualunque ragione, di questa vicenda sa bene come si possa discutere su ogni minimo passaggio e su ogni minimo particolare di questi accordi, discussioni che rendono la trattazione di questi processi davvero faticosa.

I giudici hanno imparato a restringere l'area dello scontro a pochi punti, hanno scelto di rivolgersi a un C.T.U., quasi sempre su richiesta di uno o entrambi le parti, con l'obiettivo non dichiarato, ma chiaro e noto ai legali, che il contesto valutativo, sicuramente ansiogeno per ciascun periziando, crei il contesto più adatto per palesare ai protagonisti come il conflitto riguardi solo i genitori e le loro ragioni di dare e avere e riguardi invece molto poco il benessere del loro figlio.

Le decisioni che il giudice adotta, seguono quasi sempre le indicazioni del C.T.U. ma non sempre funzionano.

*v. art. 2 L.162/2014

Quando risulta impossibile trovare con i genitori una minima collaborazione, i giudici spesso ricorrono all'affidamento del figlio ai servizi sociali con conseguente limitazione della responsabilità genitoriale su alcuni dei compiti che su loro dovrebbero gravare. La limitazione può essere più o meno ampia, quando il figlio resta collocato presso uno dei genitori; può essere molto ampia quando il figlio viene collocato in una struttura comunitaria.

Nel caso in cui la limitazione della responsabilità sia molto ampia, i genitori non perdono comunque il diritto/dovere di seguire la crescita del proprio figlio sia sotto il profilo scolastico, sia sotto il profilo sanitario, religioso etc.

Alcune osservazioni su questi punti mi sembrano doverose.

I provvedimenti limitativi della potestà con delega di alcune funzioni genitoriali a terzi, presuppongono una grave difficoltà dei genitori di farsi carico dei problemi di un figlio, intanto che si trovano ad affrontare, in qualche modo, la propria separazione. Spesso perciò i provvedimenti del giudice prevedono anche un aiuto alla genitorialità attraverso prescrizioni in tal senso rivolte a uno o entrambi i genitori.

Alcune sentenze, abbastanza recenti, delle Corti di Cassazione, hanno ritenuto illegittimi questi percorsi di sostegno alla genitorialità, in quanto considerati percorsi terapeutici che perciò non possono essere imposti dal giudice, al di fuori di una previsione legislativa apposita.

I giudici di merito hanno criticato questa decisione della Cassazione, ovviamente nelle motivazioni delle loro decisioni che ribadivano sostegni alla genitorialità, argomentando che in realtà il sostegno riguardava la funzione genitoriale che una persona è chiamata a svolgere per il solo fatto di aver generato un figlio e che perciò questo profilo non deve essere confuso con un sostegno coatto alla personalità propria di ognuno, quale risultato della propria crescita.

La questione è aperta e vedremo come evolverà. Su questo però qualche pensiero di altri professionisti sarebbe opportuno.

Quello che mi sentirei di dire è che il giudice di merito ha ben presente che nelle separazioni, i genitori e non le persone sono parti di questi processi, o meglio lo sono solo in quanto genitori ed è alla loro funzione di genitori che il giudice deve essere attento per assicurare al minore il suo diritto di ricevere da entrambi quanto è necessario alla sua crescita. Il suo diritto cioè a vivere con entrambi, anche se separati.

L'alterità del figlio è concetto che fa fatica ad affermarsi anche nella società attuale ma è ben presente ai giudici che si occupano di questa materia.

Non a caso, nelle situazioni più conflittuali, al figlio può essere nominato un curatore speciale, perché la sua voce, i suoi diritti e i suoi interessi, siano ben rappresentati in una vicenda giudiziaria che riguarda gli adulti ma che inevitabilmente ricade su di lui perché quegli adulti sono i suoi genitori.

E direi che il logo GeA – genitori e ancora, rappresenta al meglio questa realtà.

Anche il doveroso ascolto del minore in questi procedimenti, almeno dai 12 anni, rispecchia e risponde all'interesse del minore di vedersi garantita una funzione genitoriale da parte di entrambi, anche se la coppia si separa.

Ma i giudici, a Milano e sia pure con giurisprudenza ancora non maggioritaria, cercano di creare un qualche argine al conflitto genitoriale anche con altri strumenti.

Dicevo all'inizio, parlando della legge sull'affido condiviso, che le norme finali prevedono la possibilità di modificare le situazioni concordate o decise dal giudice, su richiesta di un genitore, quando l'altro ostacoli o violi la funzione genitoriale, ovvero di stabilire un risarcimento.

Il legislatore cioè sembra voler dire: non ho gli strumenti per gestire il conflitto, ma se uno dei due vuole far fuori l'altro allora attribuisco al giudice il potere di modificare la collocazione del figlio, di ammonire il genitore renitente o anche di imporgli un risarcimento o una sanzione pecuniaria.

Alcuni provvedimenti del tribunale di Milano hanno previsto per il genitore ostacolante la condanna al pagamento di una somma di denaro per ogni mancata consegna del figlio nei giorni di visita spettanti all'altro.

L'obiettivo di queste pronunce è di responsabilizzare il genitore che sembra voler privare il figlio dell'altro genitore.

Il tema della responsabilità genitoriale, che non dovrebbe mai venir meno, è un tema molto sensibile sul quale si è molto ragionato anche da parte dei servizi sui quali ricade la gestione del conflitto quando il giudice affida ai servizi una o più funzioni genitoriali.

Cosa possono fare i servizi in queste situazioni?

Poco sicuramente, ma anche loro si muovono nel solco della corresponsabilità.

Partono certo da una situazione di svantaggio anche se di potere. Intervengono su mandato del giudice come genitori competenti, al posto dei genitori legali che sono stati ritenuti poco competenti da quello stesso giudice.

Costruire un'alleanza e una co-progettazione da questa base di partenza non è facile.

E però anche per i servizi è chiaro che i genitori devono restare in questa vicenda anche se in posizione più secondaria.

I servizi perciò hanno lavorato molto anche con i giudici perché le loro funzioni fossero ben definite e non si facessero provvedimenti di affido generici. Richiedono che sia indicato un termine alla loro attività vicaria per poter meglio progettare con i genitori il senso di questa limitazione e i limiti temporali entro i quali cercare di migliorare le proprie competenze per poter ritornare a fare i genitori a tempo pieno.

I risultati? non brillantissimi.

Come garante del Comune di Milano, ricevo molte segnalazioni di genitori che esprimono tutta la loro sofferenza perché si sentono espropriati del loro ruolo. Significa che bisogna lavorare ancora molto con gli operatori ma significa anche che ai genitori deve essere prescritto un sostegno alla genitorialità che li aiuti a capire il senso di questa sfogliazione temporanea e ad evitare, soprattutto, pensieri persecutori che sarebbero di grave ostacolo ad una loro crescita come genitori. Con il risultato non solo di avere una persona con disagio psichico in più ma soprattutto di avere un figlio il cui diritto alla genitorialità, è stato violato.

I servizi pubblici e privati sono ben consapevoli delle difficoltà di assicurare ai figli una vita possibile quando i genitori litigano e/o si separano. Non a caso il Comune di Milano ha da molti anni il servizio GeA per la mediazione familiare e gestisce circa 500 casi all'anno. Non solo i genitori possono essere utenti di questo servizio ma anche i nonni e nuovi partners a questo costituisce una variante rispetto alla classica filosofia del GeA che tiene conto della vocazione specifica di un servizio pubblico.

Le modalità di intervento prevedono colloqui individuali e di coppia ma anche colloqui di gruppo, modalità che si va diffondendo sempre di più, a volte con buoni propositi è buona prassi, a volte solo come rappresentanza dei bisogni e delle difficoltà di categoria "sindacali".

Non vi è dubbio però che il peso maggiore delle conflittualità si scarica sul servizio sociale e sia i giudici sia gli assistenti sociali si interrogano sul significato dell'affidamento ai servizi sociali.

Questa modalità di definizione delle separazioni ha infine un profilo assolutamente rilevante che è quello del tempo.

Attualmente a Milano ci vogliono almeno 6-7 mesi di tempo per poter accedere all'udienza presidenziale, periodo di tempo nel quale comunque i genitori hanno trovato un qualche accordo su come gestire i propri figli. Se questa gestione trova in tempi brevi una sua consacrazione in un atto pubblico, sia pure con i necessari adattamenti, questo costituirà un punto fermo dal quale i genitori potranno ripartire ognuno per la propria strada. Se invece quel punto fermo arriverà solo dopo molti mesi (e non è detto che sia fermo perché potrebbe essere solo provvisorio) i pensieri di ciascun genitore potranno caricarsi di aspettative riparative e/o vendicative che non faciliteranno certo il dialogo sui figli.

Molte altre iniziative sono maturate nel vasto mondo del privato sociale per portare il figlio al centro dell'attenzione dei genitori.

Una di queste iniziative riguarda uno spazio per le parole dei figli, spazio che deve comunque avere il consenso dei genitori.

È una iniziativa portata avanti dall'università Cattolica che prevede un'autorizzazione implicita dei genitori ai figli perché esprimano la loro sofferenza e i loro bisogni, in modo anonimo e una restituzione ai genitori attraverso una lista composta dalle parole di tutti i bambini che hanno partecipato al gruppo, lista nella quale i genitori possono, se vogliono, riconoscere la voce del proprio figlio. Perché quelle parole sono verosimilmente state dette tante volte ma non hanno catturato l'attenzione dei genitori mentre l'incontro conclusivo ha proprio lo scopo di evidenziare, nero su bianco, il loro dolore non solo per la separazione ma quel surplus di sofferenza che la conflittualità infligge loro.

In questo panorama dove si colloca la figura del Garante? Devo dire che pure a fronte di linee direttive emanate dalla Garante nazionale, i Garanti regionali e quelli comunali si muovono in ordine sparso.

Personalmente ho scelto di non occuparmi delle singole situazioni quando vi sia un procedimento pendente o comunque la possibilità di rivolgersi alle sedi competenti.

Insomma non credo che il Garante debba svolgere un ulteriore grado di giudizio. Deve invece intervenire quando si lamenti un cattivo esercizio del potere, per esempio dei servizi. L'ufficio del Garante di Milano ha inteso da subito proporsi come un luogo di riflessione tra esigenze diverse e le segnalazioni che arrivano dall'ufficio, costituiscono uno stimolo per affrontare le tematiche generali sottese alle lagnanze con la dirigenza dei servizi.

Certo che alcuni "clienti affezionati" rendono evidente l'impossibilità di arginare l'unico scopo di alcuni genitori che è quello del litigio ad oltranza, senza che vi sia spazio per altri. E qui forse occorrerebbe pensare a fattori di protezione extra famigliari. I genitori non sempre sono capaci o sentono l'esigenza di crescere. Allora cosa fare per i figli in questi

casi? Avendo comunque i figli il diritto di stare con i loro genitori e non potendo coltivare la speranza di un possibile cambiamento di uno o entrambi i genitori, val la pena valutare altre possibilità di incontri di questi figli con figure adulte autorevoli che possano diventare per questi minori, figura di riferimento. Associazioni sportive di tempo libero, culturali, ambientali e quant'altro, di cui è piena la nostra società, possono costituire una buona occasione per un minore, di sentire l'appartenenza, la solidarietà, la collaborazione, l'autorevolezza.

Molto spesso i giovani possiedono molte più risorse di quanto immaginano i loro genitori.